Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1956, n. 79.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bernardino Realino, nel comune di Carpi (Modena).

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Carpi in data 11 ottobre 1953, integrato con dichiarazione 10 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardino Realino, nel comune di Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 60. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1956, n. 80.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Francesco di Assisi, in Contrada Piano di Conca del comune di Massarosa (Lucca).

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 30 agosto 1947, integrato con postilla 4 aprile 1955, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Francesco di Assisi, in contrada Piano di Conca del comune di Massarosa (Lucca) con la dote costituita da titoli di Stato e da un appezzamento di terreno proveniente dalla donazione disposta da Elena Cenami, e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Vicaria curata autonoma anzidetta, in frazione Piano di Conca del comune di Massarosa (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1956, n. 81.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Canonicato semplice, sotto il titolo di Sant'Eufemia, nel Capitolo cattedrale di Gorizia.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 13 giugno 1955, relativo alla erezione del Canonicato semplice, sotto il titolo di Sant'Eufemia, nel Capitolo cattedrale di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 gennaio 1956, n. 82.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in Ruvo di Puglia (Bari).

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ruvo e Bitonto in data 11 febbraio 1955, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 gennaio 1956, n. 83.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Mercede, dette Mercedarie della Carità, con sede in Roma.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Mercede, dette Mercedarie della Carità, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1956.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale assistenza farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Visti i successivi decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954, 2 aprile 1955 e 24 luglio 1955, con i quali i poteri commissariali attribuiti al prof. Dino Ponte con il precitato decreto 23 gennaio 1952 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1955;

Considerata la necessità di prorogare i poteri del prof. Dino Ponte fino all'approvazione in corso del nuovo statuto della Cassa suddetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continuerà ad esercitare fino al 30 giugno 1956 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti con i poteri conferitigli dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 369. — BAGNOLI

(901)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1956.

Sostituzione del segretario della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391, concernente l'istituzione della Commissione speciale permanente, per la raccolta degli usi generali del commercio, presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Tullio Pelo, del Ministero dell'industria e commercio, nominato segretario della Commissione col decreto Ministeriale sopra citato, perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Manlio Pertempi, del Ministero dell'industria e commercio, è nominato segretario della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, istituita con decreto Ministeriale 10 marzo 1955, in sostituzione del dott. Tullio Pelo destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 128. — CARUSO

(924)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile di Ghedi, con sede in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei soci della Cooperativa edile di Ghedi, con sede in Brescia, in data 7 ottobre 1955, con la quale si dà mandato al presidente della società di chiedere la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Vista l'istanza del presidente stesso, in data 10 ottobre 1955, e la situazione patrimoniale al 5 ottobre stesso anno, dalla quale risulta che la Cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare l'ente suddetto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa edile di Ghedi, con sede in Brescia, costituita con atto 11 agosto 1946 del notaio Treccani-Chinelli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Francesco Bresciani è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Montemorcino Vecchio, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 febbraio 1955, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Montemorcino Vecchio, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da una collina che, incorniciata nello sfondo panoramico del magnifico gruppo del Malbe, appare come un quadro naturale di singolare bellezza naturale visibile dalla Porta Trasimeno da via della Cupa e dal viale Pellini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia, confinante con la strada vicinale delle Case Bruciate, fosso di San Galgano, strada comunale San Galgano e il limite delle particelle catastali numeri 14, 65, 327, 138, 131, 217, 226 (compresi), del foglio 233, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 24 febbraio 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) a 5) (*Omissis*).

6) PERUGIA Zona di Montemorcino Vecchio.

(*Omissis*).

Alle ore 15,45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Per quanto riguarda la zona del colle Montemorcino Vecchio;

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Osservato che la località Montemorcino Vecchio in Perugia, costituita da una collina che, incorniciata nello sfondo panoramico del magnifico gruppo del Malbe, appare come un quadro naturale di singolare bellezza uscendo dalla pittoresca piazzetta della Madonna della Luce e dal monumentale complesso di Torre degli Sciri, e soprattutto inquadrata dalla Porta Trasimeno, quadro ben visibile anche da via della Cupa e dal viale Pellini;

Rilevata l'importanza panoramica di detta zona campestre, che assume rilievo maggiore nel suo immediato contatto con la parte antica della città;

Preoccupata dalla necessità di tutelare le eventuali costruzioni che in detta località potrebbero sorgere;

Decide all'unanimità di proporre per il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4), i terreni del comune di Perugia racchiusi entro i seguenti confini:

Strada vicinale delle Case Bruciate, fosso di San Galgano, strada comunale San Galgano e il limite delle particelle catastali numeri 14, 65, 327, 131, 138, 217, 226 (anch'esse comprese) del foglio 233, del comune di Perugia.

(*Omissis*).

Il presidente: L. ANGELINI ROTA

Il segretario: Francesco SANTI

(826)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle di Sant'Onofrio, sita nell'ambito del comune di Nuoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 dicembre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona del Colle di Sant'Onofrio, sita nell'ambito del comune di Nuoro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Nuoro, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce con le falde del Colle ancora allo stato naturale, un caratteristico quadro di non comune bellezza panoramica e paesistica visibile da alcuni punti di pubblico belvedere quali la via Mughina;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Nuoro confinante coi limiti delle particelle numeri 198, 199, 201,

202, 203, 204, 205, 208 (parte), 209 (parte), 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, foglio n. 52, i numeri 2432, 2435, foglio n. 45, e numeri 106, 108, 110, 111, 112, 182, 189, foglio n. 46, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Nuoro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

Verbale della seduta del giorno 8 *dicembre* 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno otto del mese di dicembre, in Nuoro, e nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione di Nuoro, convocata a mezzo di inviti diramati dalla Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali.

(*Omissis*).

Successivamente la Commissione passa ad esaminare il secondo argomento all'ordine del giorno e cioè la precisazione, mediante indicazione delle singole partite catastali, del perimetro racchiudente la località panoramica del Colle Sant'Onofrio in Nuoro.

Dopo esauriente discussione, presa visione dell'allegata planimetria, richiamata la propria deliberazione sullo stesso argomento del 17 gennaio 1953, ed inoltre la deliberazione n. 29 del 14 gennaio 1953, stesso oggetto, della Giunta municipale di Nuoro, la Commissione approva alla unanimità la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 2:

Oggetto: Precisazione del perimetro racchiudente la località panoramica del Colle Sant'Onofrio in Nuoro.

Il Colle Sant'Onofrio, con le sue falde ancora allo stato naturale visibile da vari punti di pubblico belvedere, fra cui la via Mughina, costituisce quadro naturale perciò ne viene decisa l'inclusione nell'elenco delle località panoramiche di Nuoro.

Il perimetro che racchiude la zona è costituito dai limiti delle seguenti particelle catastali:

foglio n. 52: numeri 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 208 (parte), 209 (parte), 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221; foglio n. 45: numeri 2432, 2435; foglio n. 46: numeri 106, 108, 110, 111, 112, 182, 189.

Facendo notare che i suddetti numeri sono elencati a scopo di facilitare l'individuazione ma che eventuali modifiche nel modo di classificare o individuare i fondi o eventuali nuove formazioni originate dai suddetti fondi non cambiano la sostanza di questo elenco che è solo la descrizione verbale delle aree segnate nell'allegata planimetria.

(*Omissis*).

(904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Ripatransone (Ascoli Piceno).

Con decreto commissariale n. 370.24005.6/4.60027, in data 16 febbraio 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), di un'area edificatoria, della superficie di mq. 640, sita in Ripatransone, indicata nel catasto comunale alla particella 572-*b* del mappale 33, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(905)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 24 giugno 1955, n. 37651/3351, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Di Lillo Anna di Donato, in Zanella, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in San Martino in Pensilis estesa mq. 420, riportata nel catasto terreni alla particella n. 108 parte del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 107/*c*.

(731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Tagliacozzo (L'Aquila).

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1956, n. 18739.2, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, ad una parte del territorio del comune di Tagliacozzo (L'Aquila), il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via definitiva.

(800)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale 2 *dicembre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 26 *gennaio* 1956
Registro n. 5 *Esercito, foglio n.* 151

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto 25 agosto 1953 (507) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 45, pag. 3572).

Incontri Tommaso fu Francesco e di Paduano Nicolina, da Aversa (Napoli), classe 1898, brigadiere, comandante la stazione carabinieri di Laviano. La paternità è così rettificata: fu Tommaso. Inoltre la località di nascita è: Aversa (Caserta).

Decreto 27 dicembre 1953 (530) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 5, pag. 264).

Invernizzo Luigi di Giuseppe e di Selva Domenica, da Cremeno (Como), classe 1920, fante, 82° fanteria « Torino ». Il cognome è così rettificato: Invernizzi.

Decreto 25 agosto 1953 (513) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pag. 3231).
Lazzaro Giorgio fu Giacomo e di Lorenzetti Elvira, da Piacenza, classe 1914, bersagliere, 3° bersaglieri. Rettifica il cognome esatto è: Lanzaro. Inoltre la località di nascita è: Pianura (Napoli).

Regio decreto 1° agosto 1941 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 104, pag. 7387).
Mannes Gennaro di Giuseppe e di Mannes Angela, caporale, 26° gruppo artiglieria di C. A. Rettifica: Mannis Gennaro di Giuseppe e di Mannis Angela, da Zangarona (Catanzaro), classe 1918, ecc.

Decreto 22 novembre 1953 (524) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 5, pag. 246).
Marcutti Natale fu Domenico, classe 1920, geniere, X battaglione artieri. Rettifica: Margutti Natale fu Domenico e di Spada Alessandrina, da Osio Sopra (Bergamo), classe 1920, ecc.

Decreto 12 febbraio 1954 (543) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 11, pag. 727).
Marino Pietro di Sante, sottotenente medico complemento, IV gruppo carabinieri mobilitato di Harrar. Rettifica: Marino Pietro di Giuseppe e di Campisi Elvira, da Porticello di S. Flavia (Palermo), classe 1903, ecc.

Regio decreto 18 luglio 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 61, pag. 3377).
Marocco Pasquale, da Lenola (Caserta), soldato 18° reparto. Il cognome è così rettificato: Marrocco.

Decreto 7 dicembre 1951 (Bollettino ufficiale 1952, disp. 5, pagina 621).
Marzano Salvatore di Michele e di Severino Maria Giuseppa, da Caiazzo (Benevento), classe 1920, caporale maggiore, 39° fanteria « Bologna ». La località di nascita è così rettificata: Caivano (Napoli).

Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919 (Bollettino ufficiale 1919, disp. 35, pag. 2532).
Mazzocco Antonio, da Alano di Pieve (Belluno), soldato, 7° reggimento alpini, n. 22200 matricola. Rettifica: Masocco Antonio fu Pietro e fu Grillo Domenica, classe 1893.

Decreto 27 dicembre 1953 (531) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 5, pag. 272).
Mazzoli Mauro fu Pio e di Lini Teresa, da Magliano Sabino (Rieti), classe 1910, caporale, 82° fanteria « Torino ». Il cognome è così rettificato: Massoli.

Regio decreto 14 settembre 1939. (Concessione Ministero Africa Italiana).
Manelli Marinelli William di Luigi, da Socchieve (Udine), sottotenente complemento, XXXIII battaglione coloniale. Rettifica: Morinelli William di Luigi e di Gasperi Margherita, classe 1911, ecc.

Regio decreto 16 luglio 1940 (Concessione Ministero Africa Italiana).
Monelli Marinelli William di Luigi da Socchieve (Udine), sottotenente, XXXII battaglione coloniale. Rettifica: Morinelli William di Luigi e di Gasperi Margherita, classe 1911, ecc.

Decreto 16 ottobre 1952 (440) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 2, pag. 168).
Monelli Marinelli William di Luigi, da Socchieve (Udine), classe 1911, tenente II battaglione costiero. Rettifica: Morinelli William di Luigi e di Gasperi Margherita, da Socchieve (Udine), classe 1911, tenente 97° battaglione coloniale.

Decreto luogotenenziale 25 gennaio 1946 (118) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 11, pag. 1390).
Mendola Nunzio di Giuseppe, da Catania, classe 1917, tenente, 69° fotoelettricisti. La concessione della medaglia d'argento al valor militare « sul campo » sanzionata al suddetto militare per il fatto d'arme « Cerkowo », 30 dicembre 1942-15 gennaio 1943, è revocata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già ottenuto il trasferimento in s.p.e. per merito di guerra.

Decreto 12 ottobre 1953 (523) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3624).
Mormandi Giuseppe di Giovanni e di Gatto Giuseppa, da Roseto (Cosenza), classe 1917, sergente maggiore, 55° fanteria « Marche ». Rettifica: Mormandi Vincenzo Giuseppe di Giovanni e di Gatto Maria Giuseppa, da Roseto Capo Spulico (Cosenza), classe 1917, ecc.

Decreto Presidenziale 27 maggio 1952 (456) (Bollettino ufficiale 1952, disp. 24, pag. 2753).
Mosetti Tripoli fu Paolo e di Frasca Candida, da Arcinazzo Romano (Roma), tenente fanteria complemento, IX battaglione coloniale « Guastoni ». Rettifica: La concessione della Croce al valor militare conferita al suddetto ufficiale per il fatto d'arme « Monte Zelelè Falestok (A.O.), 7-8 febbraio 1941 », è annullata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già ottenuto il trasferimento in s.p.e. (Decreto Presidenziale 11 febbraio 1954, Bollettino ufficiale 1954, disp. 34, pag. 2936).

Decreto 3 giugno 1949 (276) (Bollettino ufficiale 1949, disp. 15, pagina 2482).
Nascimbeni Mario di Silvio e di Fasoli Elisa, da Mezzani (Parma), classe 1918, caporale maggiore, 82° fanteria. Rettifica: Nascimben Mario di Silvio e di Fasoli Elisa, da Mezzane di Sotto (Verona), classe 1918, distretto Verona, matricola 6708, caporale maggiore, 82° fanteria.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 40, pag. 3099).
Nasi Luigi, da Paparato (Frazione Serra) (Cuneo), sottotenente complemento, reggimento alpini. Rettifica: Nasi Giuseppe di Costanzo e di Briatore Caterina, da Paparato (Cuneo), classe 1895, ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (506) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3612).
Negri Mario di Umberto, distretto Ferrara, classe 1914, caporal maggiore, 27° fanteria « Pavia ». Rettifica: Negri Mario di Cleonte e di Sandri Ida, da Ferrara, classe 1914, ecc.

Decreto 26 aprile 1954 (558) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 26, pagina 2295).
Odiard Umberto di Augusto e di Santini Cesarina, da Roma, classe 1917, sergente maggiore, CLXXXIV battaglione guastatori « Nembo ». La concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferita al sunnominato per il fatto d'arme: Filottrano (Ancona), 8 luglio 1944, è annullata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha ottenuto la promozione per merito di guerra.

Decreto 25 agosto 1953 (506) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3613).
Pancaldi Novello di Attilio e di Tarozzi Elisa, da Castel d'Argile (Bologna), classe 1919, sergente, 30° raggruppamento artiglieria di corpo d'armata. Il nome è così rettificato: Norvelio.

Decreto 2 marzo 1954 (554) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 22, pagina 1869).
Piccinini Guido di Michele e di Galante Vittoria, da Napoli, classe 1910, capomanipolo, CCXL battaglione della difesa di Culqualber. Il cognome è così rettificato: Piccininni.

Decreto luogotenenziale 14 luglio 1945 (76) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 25, pag. 2382).
Pierangeli Mario di Agostino e di Ricci Teresa, da Roma, tenente complemento, 139° reggimento fanteria. Rettifica: Angelo Comneno Mario di Agostino e di Ricci Teresa, da Roma, classe 1914, ecc.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 (128) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1880).
Piuzuti Guerriero fu Adelino e fu Tanganelli Adele, distretto di Siena, artigliere, 19° artiglieria (gr), artiglieria « Garibaldi ». La paternità è così rettificata: di Ermete. Inoltre la classe di leva è: 1910 e la località di nascita esatta è: Montalcino (Siena).

Decreto 3 giugno 1949 (273) (Bollettino ufficiale 1949, disp. 15, pagina 2518).
Poli G. Maria di Luigi e di Ghibellini Maria da Montecchio (Modena), civile (*alla memoria*). Rettifica: Poli Giovanni Maria di Pio e di Corsi Benilde, da Montese (Modena), classe 1917, civile (*alla memoria*).

Regio decreto 23 luglio 1937 (Bollettino ufficiale 1937, dispensa 66, pag. 5324).
Saviotti Cesare di Battista e di Toseti Maria, da S. Bernardino (Ravenna), camicia nera 81° battaglione CC. NN. « Ravenna ». Rettifica: Saviotti Gaetano di Battista e di Toschi Melania, da Lugo (Ravenna), classe 1905, ecc.

Decreto 2 febbraio 1943 (Bollettino ufficiale 1943, disp. 54, pagina 3974).
Siniscanchi Giacomo di Federico e di Fusco Fortunata, da Quindici (Avellino), tenente cappellano, ospedale militare di Bengasi. Il cognome è così rettificato: Siniscalchi. Inoltre la classe è: 1910.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 (128) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1876).
Solussoglia Antonio di Marcellino e di Bacchia Maria, distretto Vercelli, artigliere alpino, 1° artiglieria alpina, 4ª brigata « Garibaldi ». Rettifica: Salussolia Antonio di Marcellino e di Bacchio Maria, da Alice Castello (Vercelli), classe 1911, ecc.

Decreto 27 dicembre 1953 (536) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 5, pag. 307).
Tosi Guerrino di Silvio e fu Severi Aldina, da Reggio Emilia, classe 1916, caporale maggiore, 6° bersaglieri. Il nome è così rettificato: Remo.

Decreto 17 dicembre 1953 (520) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 5, pag. 257).
Trivelli Elvenio fu Elmo e di Argenti Francesca, da Terni, classe 1917, caporal maggiore, 121° artiglieria « Ravenna ». La paternità é così rettificata: di Lelmo.

Decreto 17 dicembre 1953 (526) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 9, pag. 564).
Usseglio Manot Aldo di Candido, da Giaveno (Torino), classe 1919, alpino, battaglione sciatori « Monte Cervino ». Rettifica: Usseglio Nanot Aldo di Candido e di Versino Carola, ecc.

Decreto 27 dicembre 1953 (535) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 8, pag. 500).
Vannelli Renzo, da Palmanova (Udine), capitano artiglieria complemento, 5° artiglieria « Superga ». Rettifica: Venelli Renzo di Giuseppe, da Palmanova (Udine), classe 1913, ecc.

Decreto 27 dicembre 1953 (531) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 5, pag. 277).
Vetraino Romolo fu Crescenzio e fu Simoncelli Lucia, da Roma, classe 1917, sergente, 82° fanteria « Torino ». Il cognome è così rettificato: Vettraino.

Decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945 (105) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 2, pag. 229).
Villanti Antonio di Vincenzo e fu Pravidenza Maria, da Salerno, sergente maggiore paracadutista, reggimento paracadutisti « Nembo », III battaglione, 9ª compagnia. La concessione della medaglia d'argento al valor militare « sul campo » sanzionata al suddetto militare per il fatto d'arme « Schivenoglia (Modena), 20, 21, 22, 23 aprile 1945 », è revocata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già ottenuto il trasferimento in c. c. per merito di guerra.

Decreto 27 ottobre 1950 (352) (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 2, pag. 252).
Zacchei Ugo di Duilio e di Catenacci Margherita, da Civitavecchia (Roma), classe 1909, tenente, 8° bersaglieri. La concessione della medaglia d'argento al valor militare conferita al suddetto militare per fatto d'arme « A. S. 24 novembre 1941 » è annullata perchè, per lo stesso fatto d'arme ha già ottenuto analoga ricompensa (regio decreto 28 marzo 1943, Bollettino ufficiale 1943, disp. 65, pag. 4830).

Decreto 25 agosto 1953 (510) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3558).
Zappa Dino Alfredo di Emilio e di Quartieri Enrica, da Villafranca Lunigiana (Massa), classe 1921, artigliere, 4° artiglieria alpina, gruppo « Mondovì » (*alla memoria*). Il cognome è così rettificato: Zoppa.

(743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 5 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,88	624,93	624,824	—	624,88	624,93	624,86	624,85
$ Can.	625,25	625,50	625,25	625,25	624,95	—	625,25	625,25	625,25	625,25
Fr Sv lib.	145,81	145,82	145,82	145,81	145,77	—	145,81	145,81	145,81	145,82
Kr. D.	90,71	90,67	90,72	90,72	90,71	—	90,72	90,72	90,72	90,71
Kr. N.	87,71	87,68	87,73	87,71	87,80	—	87,72	87,71	87,72	87,71
Kr. Sv.	120,75	120,72	120,75	120,76	120,71	—	120,78	120,76	120,75	120,75
Fol.	165 —	164,95	165,05	165,01	165 —	—	165,03	165,01	165,02	165 —
Fr. B.	12,585	12,5825	12,592	12,586	12,585	—	12,587	12,586	12,586	12,585
Fr. Fr.	178,52	178,45	178,55	178,54	178,58	—	178,52	178,54	178,50	178,50
Fr Sv. acc.	143,36	143,39	143,36	143,35	143,35	—	143,38	143,35	143,36	143,35
Lst.	1755,25	1754,875	1755,25	1755,375	1754,90	—	1754,75	1755,375	1755,375	1755 —
Dm. occ.	149,73	149,72	149,76	149,75	149,74	—	149,73	149,75	145,755	149,73

Media dei titoli del 5 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,975
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	80,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,50
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1956

1 dollaro USA	624,905
1 dollaro Can.	625,25
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,72
1 Kr. Norv.	87,715
1 Kr. Sv.	120,77
1 Fol.	165,02
1 Fr. bel.	12,586
100 Fr. Fr.	178,53
1 Fr. Sv. acc.	143,365
1 Lst.	1755,062
1 Marco ger.	149,74

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Recco, relativa allo spostamento del tracciato della strada Cotù-Carbonara.

Con decreto Ministeriale 24 febbraio 1956, n. 783, è stata approvata, con la limitazione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Recco, relativa allo spostamento del tracciato della strada Cotù-Carbonara, vistata in una planimetria in scala 1:1000 e una in scala 1:2000.

Per l'esecuzione della variante è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino all'8 marzo 1959.

(863)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministero del tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949 e 31 gennaio 1955;

Dispone:

I signori dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1955.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(782)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1366 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 luglio 1936, n. 2902 - R Gab., con cui alla signora Fink Notburga nata a Lazfons il 23 luglio 1905 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Finco;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 dicembre 1955 dalla predetta signora Finco Notburga, in atto residente a Lazfons (Chiusa);

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763 Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 23 luglio 1936, n. 2902-R Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Finco Notburga e della di lei figlia minorenne Anna Maria, nata a Bronzolo il 3 maggio 1936, viene ripristinato nella forma tedesca di Fink.

Il sindaco del comune di Chiusa provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 febbraio 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(866)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a dieci posti di volontario nel ruolo dei Servizi tecnici

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931;

Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 838;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1955, n. 212, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di volontario nel ruolo dei Servizi tecnici;

Decreta

Sono ammessi al concorso di cui alle premesse, i seguenti aspiranti che ne hanno fatto domanda:

Acciavatti Arnaldo, Albanesi Raffaele, Aldrighetti Ugo, Alessi Mario Michele, Allegra Alberto, Alonge Alberto, Apicella Remolo, Arcidiacono Salvatore di Giuseppe, Arcidiacono Salvatore di Mariano, Ariano Salvatore, Bajocco Francesco, Barcellona Alfonso, Bellomia Corrado, Bernardino Salvatore, Bertarelli Claudio, Bisogno Raffaele, Bizzarini Franco, Bonanno Nicolò, Braschi Tito, Brunelli Giacinto, Caccia Giancarlo, Calabrese Gennaro, Calapaj Francesco, Callari Rosario, Cangemi Francesco, Carinci Lorenzo, Caroli Cosimo, Caternolo Ettore, Cedro Mario, Cerminara Gabriele, Ciacchella Mario, Cinque Alberto, Circassi Giulio, Claroni Alessandro, Claudio Berardino, Clemente Antonio, Comito Giuseppe, Consoli Alfio, Corradino Gianfranco, Cortese Giuseppe, Costa Alfonso, Costanza Benedetto, Cozzi Girolamo, Cristofanelli Rainaldi Luigi, Cubello Giuseppe, Curatola Michele, Cutolo Luigi, D'Alessandro Liborio, Dalle Molle Mario, D'Aquino Santo Gaetano, De Angelis Luigi, de Biase Guido, De Laura Alfredo, de Leva Giorgio, Delpopolo Vincenzo, De Luca Giovanni, De Martino Pasquale, De Prisco Vittorio, De Rita Giuseppe, De Rosa Antonio, Di Cesare Mario, Di Clemente Luigi, Di Como Carlo, Di Giacomo Giacomo, Di Gianfrancesco Mario, Distefano Salvatore, Di Tarsia di Belmonte Paolo Vittorio, Domenichini Oliviero, Dorello Massimo, D'Ortenzi Romano, Fabbrocini Giovanni, Fantechi Stefano, Favara Franco, Fernandez Francesco, Ferrucci Carlo, Fiengo Aniello, Fiocco Silvano, Francese Michele Umberto, Galanti Carlo, Galluppi Pasquale, Geatti Angelo, Geremia Fioravanti, Gesini Raffaele, Gianani Egidio, Giorgio Mario, Gorgone Francesco Paolo, Gozzoli Luigi, Grizzi Marcello, Guerrieri Salvatore, Hofmann Sergio, Iannaccone Manlio, Iocca Rosario, Lazzari Giuseppe, Leonardi Filippo, Lombardi Enrico, Lops Vincenzo, Lugaresi Costantino, Luppi Cenzino, Manfucci Elio, Maniglio Paolo, Marussi Guido, Mascherini Renzo, Masciantonio Giorgio, Masi Luigi, Mazza Cesare, Mazza Giuseppe, Mazzella Antonio, Menna Ermenegildo, Mirabella Angelo, Mocci Amore, Molfese Francesco, Molinari Carlo, Montanaro Luigifilippo, Morabito Francesco, Moschella Giuseppe, Moschella Luigi, Murtas Ottavio, Natalini Bruno, Negrini Wladimiro, Nobili Gianfranco, Notargiacomo Gaetano, Occari Giovanni, Occhipinti Guglielmo, Orso Pasqualino, Pagotto Sante Angelo, Palermo Giuseppe, Panicali Luciano, Pannuti Nelio, Papa

Giovanni, Papetti Sandro, Parisi Francesco, Pasqua Giuseppe, Pasqualetto Giovanni, Peca Giorgio, Pedrazzi Villiam, Pellegrino Ciro, Peluso Eugenio, Peri Giuseppe, Perocco Luigi, Petrella Michele, Piccirilli Tullio, Pifferi Cesare, Pizzuti Francesco, Poggesi Carlo, Polani Mario, Prodi Paolo, Pulcini Francesco, Puoti Basilio, Quattrocchi Luigi, Raffaeli Dario, Raimondi Lelio, Rainone Angelo, Raponi Alberto, Re Salvatore, Recupero Sebastiano, Ribechi Achille, Ricciardi Ettore, Ricco Angelo Michele, Rillo Nicola Angelo, Romagnoli Argeo, Romanello Carlo, Russo Ugo, Sacco Roberto, Salvucci Giuseppe, Scelzo Luigi, Salvatore Luigi, Savarino Franco, Schiavone Felice, Schillaci Giuseppe, Scopelliti Antonino, Scorsone Giuseppe, Scuderi Paolo, Singer Paolo, Sommella Mauro, Spadone Mario, Spagnolo Francesco, Spoglia Tito, Squecco Arturo, Strippoli Giuseppe, Succi Ettore, Terenzio Salvatore, Teresi Aldo, Tipaldi Umberto, Trerotoli Maurizio, Trisolino Cosimo, Trulli Domenico, Tullio Lanzo, Vagnoni Antonio, Vagnoni Salvatore, Vajana Pasquale, Valacchi Sergio, Valentini Gian Carlo, Vella Calogero, Vellecco Vincenzo, Vercellino Giorgio, Vingiano Francesco, Vitellio Vincenzo, Vitti Edoardo, Zappavigna Giuseppe, Zurzolo Alberto.

E' ammesso con riserva al concorso stesso l'aspirante Milano Renzo.

Roma, addì 23 febbraio 1956

Il Ministro: MARTINO

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE

Le prove scritte del concorso a dieci posti di volontario nel ruolo dei Servizi tecnici, bandito con il decreto Ministeriale 15 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1955, n. 212, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 14, 15 e 16 marzo 1956, alle ore 11.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali del Palazzo degli esami non oltre le ore 10 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(968)

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante al bando di concorso a duecentoquattro posti di vigile del fuoco permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 27 febbraio 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuta la opportunità di modificare il bando di concorso per esami a duecentoquattro posti di vigile del fuoco permanente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno 13 maggio 1955, per la parte relativa all'assegnazione dei posti rimasti eventualmente vacanti in ciascuna delle specialità di mestiere, da ricoprire con concorrenti idonei appartenenti alle altre, secondo l'ordine delle graduatorie comparate;

Ritenuta che l'Amministrazione ha assoluta necessità, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, di ricoprire i posti per le specialità di mestiere secondo la ripartizione di cui al primo comma dell'art. 1 del citato bando, onde sopperire alle esigenze dei Corpi dei vigili del fuoco;

Ritenuta quindi l'opportunità che le eventuali vacanze nelle singole specialità rimangono disponibili per i successivi concorsi;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso a duecentoquattro posti di vigile del fuoco permanente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno 13 maggio 1955, è soppresso.

Roma, addì 11 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(932)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sedici posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, sull'esclusione delle donne da alcuni impieghi pubblici, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, portante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per le ammissioni ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegni rinnovabili di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per la ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, nei riguardi degli assistenti di Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che applica ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti, secondo le disposizioni vigenti, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni, in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed

invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1189;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani e degli invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne, nè coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per il medesimo impiego senza conseguirvi la idoneità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze forestali, o quella in scienze agrarie, ovvero la laurea in ingegneria civile.

Art. 3.

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

C) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

D) Il limite massimo di età è inoltre protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 29 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, in servizio al 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio già inquadrato nei ruoli transitori od il cui inquadramento in corso di attuazione.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, ed indirizzate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero suddetto entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello cui sono indirizzate, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, sarà apposto su ciascuna di esse.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le generalità;

2) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

6) di avere conseguita la laurea in scienze forestali, o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il proprio domicilio e il preciso indirizzo al quale possa essere trasmessa ogni eventuale comunicazione inerente al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì indicare:

a) se coniugati, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residenti all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora siano coniugati, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se siano affetti, o meno, da imperfezioni fisiche e, nell'affermativa, di quale natura;

d) se abbiano già partecipato a precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto del Corpo forestale dello Stato ed in caso affermativo, l'epoca e con quale esito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito per i coniugati alla lettera *A*) del precedente art. 3.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere titoli per la precedenza o preferenza nelle nomine, o per dimostrare il diritto ad usufruire dell'aumento dei limiti di età, faranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli e requisiti stessi redatti in conformità delle norme che seguono:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, gli ex militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri cooperatori a seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV di protocollo in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Od. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i civili reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i figli dei mutilati ed invalidi in seguito ad azioni nelle Provincie di confine con la

Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, oppure ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciato in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

n) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, fra questi compresi i caduti in guerra, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) coloro che alla data del presente decreto siano dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i già inquadrati nei ruoli speciali transitori od il cui inquadramento sia in corso di attuazione ed i salariati di ruolo, dovranno trasmettere copia dello stato di servizio, con marca da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;

q) i già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

r) i già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori del concorso devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per il territorio.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se minore di 21 anni, che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale di laurea o copia di esso, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato dalla Università, il candidato presenterà il certificato di laurea, in carta da bollo da L. 100, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce « a tutti gli effetti di legge il diploma ».

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Art. 8.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 dell'art. 7 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dello stesso articolo.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo e questi ultimi legalizzati con marche amministrative.

Solamente i candidati dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano dipendenti statali di ruolo, salariati di ruolo, già inquadrati nei ruoli speciali transitori od il cui inquadramento sia in corso di attuazione, si limiteranno a produrre oltre la domanda ed il documento di cui al precedente art. 6, lettera *p*), i documenti di cui ai numeri 4 e 7 dell'art. 7, nonchè una attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che nell'ultimo triennio hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per il diploma originale di laurea, in sostituzione del quale potrà essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo di studio si trova.

E' ammissibile però il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri eventuali concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità.

Art. 9.

I candidati che avranno superato le prove scritte previste dal successivo art. 11, saranno sottoposti, a cura della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un Collegio medico da essa nominato. Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano.

L'aspirante deve essere esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna. Saranno particolarmente esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito. I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Si terrà conto nella visita medica dei candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, purchè le loro condizioni fisiche li rendano idonei all'impiego cui aspirano, e cioè al servizio forestale di montagna, e l'invalidità stessa non riesca di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali gli aspiranti, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*), del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354. Essa verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma indicato nel successivo art. 12.

Lo svolgimento delle prove scritte ed orali si effettuerà con l'osservanza delle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per quelle scritte saranno fissati i giorni con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, nonchè per la visita medica di cui all'art. 9 del presente bando, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 12.

Il programma degli esami di concorso è il seguente:

1) selvicoltura;
2) assestamento;
3) economia ed estimo forestale;
4) sistemazioni montane;
5) dendrometria;
6) topografia;
7) agricoltura e zootecnia montana;
8) legislazione forestale.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Art. 13.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, purchè riconosciuti idonei alla visita medica di cui all'art. 9 del presente decreto.

La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle tre prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione formerà quindi tre distinte graduatorie:

a) quella generale di merito secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun aspirante che ha superato le prove d'esame, attenendosi, nel caso di parità, alle disposizioni di cui al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, relativo ai titoli di preferenza;

b) quella dei vincitori del concorso con l'osservanza delle vigenti norme di legge che prevedono le riserve di posti;

c) quella infine dei candidati dichiarati idonei ma non rientrati nella graduatoria dei vincitori.

Nella formazione delle graduatorie di cui sopra, in caso di parità, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le graduatorie di cui all'art. 13, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei vincitori del concorso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Su eventuali reclami, che venissero presentati dagli interessati entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati dichiarati idonei ed eccedenti il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire gli eventuali posti che successivamente si rendessero vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 16.

Al vincitore del concorso che sarà ammesso all'impiego compete, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10°, gruppo *A*, oltre alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 206.

Art. 17.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, cui faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri. In caso di assenza dalla sede del corso, per eventuali gite d'istruzione, saranno corrisposte, se dovute, le indennità di missione spettanti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 19.

Il direttore generale dell'Economia montana e delle foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956
Registro n. 3 Azienda foreste demaniali, foglio n. 243. — RELLEVA

(878)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1955, registro n. 8, foglio n. 229, con il quale veniva bandito un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella *C* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto l'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, che stabilisce i compensi a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione giudicatrice del concorso per titoli, indetto con decreto Ministeriale 3 marzo 1955, citato nelle premesse, a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma:

Membri effettivi:

1) Feruglio prof. Domenico, direttore della Stazione chimico-agraria sperimentale di Udine;

2) Caglioti prof. Vincenzo, direttore dell'Istituto di chimica dell'Università di Roma;

3) Fabris prof. Antonio, direttore dell'Istituto di industrie agrarie dell'Università di Napoli;

4) Ruggieri prof. Gaetano, direttore della Stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

5) Garino-Canina prof. Ettore, direttore della Stazione enologica sperimentale di Asti.

Membri supplenti:

1) Ferrari prof. Carlo, direttore dell'Istituto di chimica agraria dell'Università di Bologna;

2) De Cillis prof. Ugo, direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma.

Ai componenti della Commissione, dato che le disposizioni che regolano il concorso sono in tutto analoghe a quelle per i concorsi a cattedre universitarie, sarà corrisposto il compenso stabilito dall'art. 9 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ad essi saranno altresì corrisposti, qualora competano, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 6, secondo comma, di detta legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1955
Registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 83

(914)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli e quadri organici dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato ruolo commissariato;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4°). Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali, oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

I candidati prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1ª « ottimo »; 2ª « buono »; 3ª « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è inscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo gli annessi relativi programmi:

diritto costituzionale e amministrativo;
diritto civile;
economia politica e scienze delle finanze;
diritto internazionale;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica elementare;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami estraendo a sorte, di giorno in giorno, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, la materia sulla quale far vertere la prova scritta della giornata, e formulando, subito dopo la predetta estrazione, tre temi sulla materia come sopra sorteggiata. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla Commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali, dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti lo eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

b) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

c) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale e amministrativo	coefficiente	3
diritto civile	»	3
diritto internazionale	»	3
economia politica e scienza delle finanze	»	3
diritto e legislazione aeronautica	»	3
amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	3
statistica elementare	»	2

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in 1/110;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; 5 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »;

d) tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da mezzo a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato, semprechè la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

g) da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

8) certificato attestante la votazione conseguita nell'esame di laurea, qualora questa non risulti dal diploma o dal certificato di cui al numero precedente.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero e negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina coloro ai quali, a suo giudizio, non ritenesse di poter conferire il grado di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1568, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso, sarà determinata dalla graduatoria definitiva, effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 329. — Rapisarda

---

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato nell'Aeronautica militare - ruolo commissariato.

PROVE SCRITTE

	Durata della prova
Obbligatorie:	—
1) diritto amministrativo	8 ore
2) diritto civile	8 ore

PROVE ORALI

	Durata della prova
Obbligatorie:	—
1) diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2) diritto civile	10 minuti
3) economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4) diritto internazionale .	10 minuti
5) diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
6) amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7) statistica elementare	10 minuti
Facoltative:	
1) lingue estere (limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola)	10 minuti ciascuna lingua

Diritto costituzionale ed amministrativo

La nozione dello Stato. Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità. Concezione e forme di Stato. Forme di governo.

Funzioni dello Stato e divisione dei poteri. Organi dello Stato.

I principi fondamentali della Costituzione italiana.

Diritti e doveri dei cittadini. Libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di stampa, di riunione, di associazione, di culto. Diritto di proprietà privata.

Il Parlamento: sua sovranità e sue funzioni. Sistema bicamerale. Sistemi di elezione del Senato e della Camera dei deputati. Immunità parlamentari.

La formazione delle leggi. Iniziativa delle leggi. Esame, approvazione e promulgazione delle leggi. Il referendum popolare. La legge delegata.

Il Presidente della Repubblica. Sua elezione e sue attribuzioni.

Il Consiglio dei Ministri. Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Funzioni e attribuzioni.

L'ordinamento giudiziario.

La Corte costituzionale. Revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali.

Cenni sul Consiglio supremo di difesa.

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dall'autonomia e dall'autogoverno. Gli organi delle persone giuridiche, pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura del rapporto tra questi e l'ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia. I così detti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici definizione ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici. Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli organi supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri; la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare; i Ministri, i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'istituto; la posizione del personale; le Sezioni, l'adunanza generale e le Commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'istituto, la magistratura e gli impiegati della Corte. Le Sezioni e gli Uffici. Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti; il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura di Stato. Funzioni fondamentali: la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato. Altri enti autorizzati a giovarsi della azione dell'Avvocatura dello Stato.

L'Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: Regioni, Provincie e Comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La Prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con le altre autorità dello Stato. *B*) Gli organi collegiali: il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il Demanio pubblico: contenuto ed estensione della demanialità. L'amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il Demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. L'espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La potestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. La espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizione ed elementi dell'atto amministrativo. Varie specie di atti amministrativi. In particolare, i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'Amministrazione: gli atti illeciti e la responsabilità di diritto pubblico in generale. La responsabilità dello Stato e degli enti pubblici minori; elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica Amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: principi generali. La opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria: competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione, tra le giurisdizioni speciali amministrative, del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa.

Natura della giurisdizione dei due Collegi anzidetti. Organizzazione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La giurisdizione generale di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali: la Corte dei conti: le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzione delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

DIRITTO CIVILE

Concetti giuridici fondamentali: in particolare il diritto oggettivo ed il diritto soggettivo.

Le fonti dirette ed indirette del diritto oggettivo: in particolare la legge e la consuetudine. La interpretazione delle norme giuridiche.

I soggetti del diritto: le persone fisiche, i loro requisiti e capacità; lo stato di cittadinanza; la sede giuridica, gli atti dello stato civile, l'assenza e la scomparsa; dichiarazione di morte presunta.

Le persone giuridiche: concetto e requisiti di esistenza, categoria, capacità e rappresentanza, fine, destinazione del patrimonio.

I fatti giuridici. Gli atti giuridici. I negozi giuridici.

Concetto, specie, elementi essenziali, naturali, accidentali, invalidità, inefficacia, impossibilità, pubblicità dei negozi e atti giuridici. La rappresentanza.

L'influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione estintiva, prescrizione presuntiva, decadenza.

Le cose ed i beni: loro nozioni e distinzioni.

I diritti reali in generale:

a) la proprietà: nozione, contenuto, modi di acquisto, limiti, pubblicità degli atti di acquisto di diritti sugli immobili;

b) il possesso: nozioni, effetti, azioni possessorie;

c) *i diritti reali minori (nozioni generali).*

Le obbligazioni: concetto, distinzioni delle obbligazioni, fonti delle obbligazioni, obbligazioni da fatto illecito, obbligazioni derivanti dalla legge, obbligazioni derivanti da contratto, adempimento e inadempimento delle obbligazioni, modi di estinzione diversi dall'adempimento, la trasmissione delle *obbligazioni, tutela e garanzia delle obbligazioni; azione surrogatoria* ed azione revocatoria.

Il contratto in generale: concetto, categoria, requisiti, interpretazione, effetti. In particolare: la irrevocabilità dei contratti e la condizione risolutiva tacita. Contratti aleatori. La compravendita (in modo particolareggiato). Contratto di appalto e contratto di somministrazione. *Contratto di deposito.* Il mandato. La transazione.

L'imprenditore: requisiti dell'imprenditore in generale: La azienda e la sua natura giuridica. La categoria degli imprenditori commerciali. Imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore commerciale.

La disciplina speciale degli imprenditori commerciali: *a*) la capacità di esercitare un'impresa; *b*) il registro delle imprese; *c*) le scritture contabili.

Gli ausiliari dell'imprenditore commerciale.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. In particolare la cambiale. Definizione, requisiti e forme della cambiale. Girata, accettazione, avallo, pagamento e protesto. Azioni ed eccezioni cambiarie. L'assegno bancario e l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

A) *Economia politica.*

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sulla attività economica. Economia pura e sua utilità, economia statica, economia dinamica, la politica economica.

Bisogni. Beni. Utilità in particolare. Domanda e sua elasticità. Equilibrio del consumatore di un solo bene e di più beni.

Il teorema della uguaglianza delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari.

Concetto della produzione. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa. Organizzazione della produzione: la impresa moderna e le funzioni dell'imprenditore. Grande e piccola impresa: economie interne ed esterne. Costi di produzione ed attività dell'impresa produttrice. Offerta e la sua elasticità. Equilibrio del produttore. Nozione di merce e di mercato. I presupposti fondamentali dello scambio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza. Determinazione del prezzo in regime di monopolio; arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi. Monopoli privati e monopoli collettivi; monopoli fiscali. Monopolio bilaterale e duopolio. Le varie forme delle coalizioni tra imprese; accaparramento, cartelli, pools e trusts. Concetto di « dumping ». Determinazione mutua dei prezzi di mercato. Distribuzione dei beni. Concetto di ricchezza, patrimonio, prodotto e reddito.

La proprietà: sue funzioni secondo i principi della Costituzione italiana. Fenomeno dell'interesse. Il fenomeno della rendita: rendita fondiaria, edilizia, mineraria, idraulica e relative teorie. Elementi determinativi del salario. Teoria sui salari. Forme di salari e variazioni. Il profitto dell'imprenditore come retribuzione ordinaria e guadagno differenziale.

Moneta, potere d'acquisto della moneta e suoi elementi determinativi: domanda ed offerta di moneta. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Crediti, intermediari del credito e loro classificazione secondo la durata delle relative operazioni. Circolazione degli assegni bancari. Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca. Emissione di essi e manovra del saggio dello sconto. Circolazione a corso forzoso e suoi danni. Concetto d'inflazione e deflazione. Sistemi monetari e del « gold exchang standard », del « gold bullion standard », del « gold standard elastico » e dei rispettivi fondi di stabilizzazione. In particolare: il sistema monetario italiano. La banca dei regolamenti internazionali. Stabilizzazione del potere di acquisto di una moneta all'interno di un paese e all'estero. Piani valutari e accordi di Bretton Woods. Cenni sulla teoria del « piano » economico ». La cooperazione internazionale a mezzo di una pianificazione indicativa.

B) *Scienza delle finanze.*

Il fenomeno finanziario. Natura e limiti dell'attività finanziaria. I bisogni collettivi. I servizi pubblici. Costo e rendimento dell'attività finanziaria. Spese pubbliche ordinarie e straordinarie. Classificazione con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna dello Stato. Motivi dell'aumento delle spese pubbliche nei bilanci moderni. Entrate pubbliche originarie e derivate: loro classificazione. Teoria delle entrate patrimoniali dello Stato. Boschi e ferrovie. Entrate derivate. Concetto di servizio pubblico speciale. Formazione della tassa e della tariffa. Diversificazione e unificazione delle tariffe. Concetto di imposta speciale e del contributo di miglioria. L'imposta e la produzione dei servizi pubblici generali. Classificazione delle imposte. Imposte dirette ed indirette: caratteri di integrazione reciproca. Imposta proporzionale e progressiva. Criteri amministrativi delle imposte. Effetti economici traslazione, diffusione, evasione, rimozione, ammortamento delle imposte. La pressione tributaria. Le imposte dirette nel sistema tributario italiano. Imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile. Imposta complementare sul reddito. Le imposte dirette straordinarie. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte dirette. Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti di proprietà. In particolare: imposte di registro, di bollo. I.G.E. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte indirette.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario. Entrate straordinarie: nozioni generali. In particolare: i prestiti pubblici.

Il dibattito sulla eguale pressione del prestito e della imposta.

La emissione di carta moneta.

Cenni della nuova « perequazione tributaria ».

DIRITTO INTERNAZIONALE

Nozioni e caratteri del diritto internazionale. Fonti. Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione di Stati e successione fra Stati. Status giuridici soggettivi Protettorato. Neutralizzazione. Qualità di membro dell'O.N.U. Altri enti soggetti internazionali. Le unioni internazionali di Stati. L'organizzazione delle Nazioni Unite. Istituzioni specializzate. Organizzazioni regionali. Il Consiglio d'Europa.

Gli organi dei soggetti internazionali. Organi degli Stati per le relazioni internazionali. Organi delle Unioni di Stati. Trattamento degli organi dei soggetti internazionali. La rappresentanza internazionale. L'amministrazione fiduciaria. La condizione giuridica internazionale dello spazio terrestre, marittimo ed aereo. Acquisto, delimitazione e perdita della sovranità territoriale.

I condomini internazionali. Le servitù internazionali. L'alto mare. Trattamento delle navi e degli aeromobili negli spazi non soggetti alla sovranità dello Stato nazionale.

L'individuo nel diritto internazionale. Rilevanza della cittadinanza. Tutela internazionale dei diritti umani. Protezione dei cittadini all'estero. Consoli e funzioni consolari. I fatti giuridici internazionali. Atti unilaterali. Accordi. Formazione, interpretazione ed estinzione dei trattati. Cenni di particolari categorie di trattati (trattati di stabilimento, trattati di commercio e di navigazione, trattati di diritto marittimo ed aeronautico).

I fatti illeciti e la responsabilità internazionale. Modi di risoluzione delle controversie internazionali. La Corte internazionale di giustizia.

Nozioni fondamentali del diritto internazionale di guerra. Natura e funzioni del diritto internazionale privato. Fonti. Convenzioni internazionali relative al diritto internazionale privato. Problema delle qualificazioni. Criteri di collegamento. Individuazione e adattamento delle norme straniere richiamate. Limite dell'ordine pubblico internazionale. Cenni di diritto internazionale privato italiano (persone, rapporti di famiglia, successioni, diritti reali, donazioni, obbligazioni).

Brevi cenni sul diritto processuale civile internazionale e sul diritto penale e processuale penale internazionale.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico: fonti di diritto internazionale, convenzione di Chicago, convenzioni di diritto privato, accordi sui servizi di navigazione aerea. Fonti di diritto interno: la parte aeronautica del Codice della navigazione e i limiti della sua applicabilità attuale, il regolamento per la navigazione aerea, le fonti suppletive di applicazione diretta e di applicazione analogica, codice civile. Gerarchia delle fonti.

Organizzazione amministrativa della navigazione aerea: organizzazione internazionale: l'O.A.C.I. (Organizzazione internazionale della aviazione civile), suo ordinamento, suoi poteri.

Organizzazione interna, amministrazione diretta e amministrazione indiretta (Registro aeronautico italiano, Aero Club, Ente nazionale per la gente dell'aria, Cassa nazionale della gente dell'aria).

I soggetti del diritto aeronautico. Il proprietario dell'aeromobile. L'esercente. La gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari).

Lo spazio aereo: sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale e interno).

Gli aerodromi e gli altri beni destinati alla navigazione aerea: aerodromi; classificazione (aeroporti, campi di fortuna, campi di volo, eliporti, aeroporti statali e privati, aeroporti d'alto mare); gli altri impianti a terra; condizione giuridica degli aerodromi; ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

Aeromobile; nozione, distinzione: suddivisione degli aeromobili secondo la varietà della loro struttura; aeromobili di Stato e aeromobili privati; aeromobili maggiori e aeromobili minori.

Classificazione dell'aeromobile in relazione alla condizione tecnica (categoria normale, speciale, acrobatica). Abilitazione a date navigazioni. Poteri del Registro aeronautico italiano in materia di classificazione e abilitazione (assegnazione della classe e vigilanza). Certificato di classe.

Registrazione dell'aeromobile. Registro aeronautico nazionale e Registro matricolare aeronautico. Presupposti della registrazione (nazionalità, certificato di navigabilità, certificato di collaudo). Aeromobili soggetti a registrazione. Procedimento di registrazione e suoi effetti. Certificato di immatricolazione. Radiazione. Nazionalità dell'aeromobile: presupposti, effetti, marca di nazionalità. Estinzione. Identificazione dell'aeromobile (marca di immatricolazione, numero di immatricolazione, altri segni distintivi). Documenti dell'aeromobile (in particolare, dei libri di bordo e dell'efficacia probatoria degli stessi). L'aeromobile come cosa. Carattere mobiliare, parti dell'aeromobile, il motore, le pertinenze. La proprietà dell'aeromobile. Pubblicità, comproprietà. Modi di acquisto; in particolare della costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea, linee nazionali e internazionali, cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione: il contratto di lavoro. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio. Il soccorso. Il recupero e il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico. Le responsabilità per danni a terzi alla superficie.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici. L'ipoteca aeronautica.

Diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO

I beni dello Stato: i beni del Demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle Tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto-concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo a quelli dell'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Cenni sulla legge sul registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, onere della tassa di registro, penalità per mancata o ritardata registrazione, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille. Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

STATISTICA ELEMENTARE

Cenni storici intorno alla statistica (nascita e sviluppo). Concetto e definizione della statistica. Campo di applicazione della statistica. Importanza ed utilità della statistica.

Unità statistica. Dato statistico. Le serie e le seriazioni statistiche. Nomenclatura degli elementi che compongono una seriazione (grandezza, classi, modalità, frequenze). Classificazione delle serie e delle seriazioni: serie storiche, territoriali, qualitative, ordinate e non ordinate, seriazioni continue e discontinue. Serie e seriazioni statiche e dinamiche.

La rilevazione dei dati: definizione, operazioni di rilevazione. Il piano della rilevazione: determinazione del fenomeno oggetto di investigazione; limiti che riguardano l'oggetto, lo spazio ed il tempo.

Organi della rilevazione: pubblici e privati. Forma e modi della rilevazione: rilevazione preliminare, diretta, indiretta, periodica, continua, occasionale, completa ed incompleta, rappresentativa e non rappresentativa. Mezzi e strumenti per la rilevazione.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

Errori che possono commettersi nella rilevazione dei dati: errori prevedibili ed imprevedibili, accidentali e sistematici, di distribuzione, di frequenza, di dimensione; errori dipendenti dall'oggetto o dal soggetto della rilevazione, varie specie di errori nello spoglio e nell'aggruppamento dei dati. Correzione degli errori mediante perequazione grafica e meccanica. Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo. Definizione di valore medio; tipi di medie più comunemente usate in statistica; calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata; concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di moda e di mediana. Cenni sulla teoria dell'uomo medio del Quetelet.

Concetto di rapporto statistico. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno. Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Concetto di variabilità e di mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento. Significato degli scostamenti medi. Calcolo dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio. Concetto di concentrazione di un carattere.

Le rappresentazioni grafiche dei dati: ideogrammi, diagrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

Importanza scientifica e politico-amministrativa del censimento della popolazione. Caratteri principali del censimento. Notizie che ne formano l'oggetto. Modo di raccolta delle notizie. Organi esecutivi del censimento. Scopo immediato di questa operazione statistica.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco e spagnolo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi — ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) (provincia di .) via n. ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1956.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università o Istituto superiore di nell'anno accademico . . . . con la votazione di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . .

. . . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . .

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1954, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1954, registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191);

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1955, con il quale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui al sunnominato decreto Ministeriale (registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1955, registro n. 2 Difesa-Aeronautica, foglio n. 384);

Decreta:

Il maggiore pilota in servizio permanente effettivo Andreasi Bassi Vittore, impossibilitato per ragioni di servizio a continuare ad esplicare le funzioni di membro della Commissione giudicatrice del concorso in preambolo, è sostituito dal tenente colonnello pilota in servizio permanente effettivo Vecchi Corradino.

Al sopra detto ufficiale verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38. — Rapisarda

(915)

Graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1955-56.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1955, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1955-56 (registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1955, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 41);

Visto il decreto Ministeriale in data 24 settembre 1955, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso (registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1955, registro n. 8 Difesa-Aeronautica, foglio n. 27);

Visto il decreto Ministeriale in data 5 dicembre 1955, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione (registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1956, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 78);

Visto la documentazione presentata dai candidati idonei al concorso per comprovare il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione;

Considerato che i candidati Perotti Francesco, Palmieri Nicola, Buccella Alfonso, Flamini Amleto, utilmente collocati nella graduatoria di cui al predetto decreto Ministeriale 5 dicembre 1955, non hanno presentato tutta la documentazione prescritta ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 10 del decreto Ministeriale di concorso 4 aprile 1955;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1955-56, è stabilita come segue:

1. Fè d'Ostiani Lamberto
2. Mezzelani Giovanni
3. Amoroso Giorgio
4. Pentericci Giorgio
5. Zini Ettore
6. Bonato Giannantonio
7. Caltabiano Marcello
8. Lauri Gianfranco
9. Raffaelli Ferdinando
10. Giacich Orlando
11. Vivaldi Giovanni
12. Vosilla Vittorio
13. Fontana Guglielmo
14. Ceccato Arnaldo
15. Scalera Michele
16. Bellantone Adalberto
17. Caputi Guido
18. Bassotti Emilio
19. Bovio Giuseppe
20. Genzini Luigi
21. Rossetti Antonio
22. Asinari di San Marzano Vittorio
23. D'Andretta Raffaele
24. Cortesi Goffredo
25. Lombardi Rolando
26. Febbraretti Aldo
27. Rossi Luigi
28. De Trovato Pietro
29. Guarino Giovanni
30. Viglietti Giancarlo
31. Mancini Carlo
32. Fornasiero Lorenzo
33. De Majo Ernesto
34. Boffa Vittorio
35. Agretti Gian Luca
36. Bassino Giovanni
37. Mannarelli Ottavio
38. Marano Carmelo
39. Flebus Graziano
40. Cornali Giorgio
41. Di Miceli Michelangelo
42. Lodà Mario
43. Leoni Mario
44. Scappazzoni Sergio
45. Tonini Ugo
46. Serafini Senio
47. Spera Alberto
48. Tacchio Nicola
49. Giorgi Dario
50. Iandorio Giuseppe
51. De Judicibus Dario
52. Parisi Enzo
53. Platoni Rolando
54. Caggiati Romano
55. Stella Giuseppe
56. Orlando Benito
57. Nasti Lucio
58. Forasassi Giovanni
59. Mazza Giuseppe
60. Bricchi Luigi
61. De Mario Lio
62. Evangelisti Mario
63. Napolitano Bruno
64. Taddei Annibale
65. Ciccia Ignazio
66. Ferrari Acciajoli Giuseppe
67. Vito Romolo
68. Modugno Michele
69. Marconcini Paolo
70. Vaccari Carlo
71. Pettinari Francesco
72. Zanetti Giovanni
73. Colla Gian Paolo
74. Buldrini Benito
75. Romanucci Vincenzo
76. Capozzi Lucio
77. Blasi Luigi
78. Brancaleoni Cherubino
79. Polazzo Aldo
80. Dell'Aquila Gioacchino
81. Mainardi Ignazio
82. Imperatrice Raffaele
83. Demagistris Gustavo
84. Della Longa Dario
85. Pinnavaia Rosario
86. Regino Benito
87. Cimino Carlo
88. Scano Riccardo

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1956
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 93. — Rapisarda

(916)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 febbraio 1956).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro n. 7 (sette) posti di ufficiale provinciale del tesoro (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(869)

PREFETTURA DI RAVENNA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lugo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lugo, bandito con decreto prefettizio n. 4430 del 20 marzo 1954;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso in narrativa, con cui il dott. Savioli Orlando fu Michele, è stato dichiarato unico idoneo al posto sopra detto con punti complessivi 109,58 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Lugo.

Ravenna, addì 25 febbraio 1956

Il prefetto: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 3795 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lugo, bandito con decreto prefettizio n. 4430 del 20 marzo 1954;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del predetto posto;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Savioli Orlando fu Michele è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Lugo.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio nel posto entro e non oltre il 15 marzo 1956 e dovrà prestare, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Lugo.

Ravenna, addì 25 febbraio 1956

Il prefetto: SCARAMUCCI

(918)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di ufficiale sanitario nei comuni di Alberobello-Locorotondo (consorzio), Altamura, Spinazzola, Polignano a Mare, Noci, Mola di Bari, Minervino Murge, Triggiano-Capurso-Valenzano-Cellamare (consorzio) bandito con decreto prefettizio n. 870 del 20 marzo 1954;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per ufficiali sanitari, bandito con decreto prefettizio n. 870 del 20 marzo 1954:

1. Cirillo Francesco fu Luigi	punti	130,575
2. Martinelli Nicola fu Pasquale	»	121,900
3. Marzano Giuseppe di Antonio	»	121,000
4. Del Vecchio Salvatore di Michele	»	120,750
5. Carlucci Pasquale fu Pietro	»	119,575
6. Fiore Sante di Michele	»	118,900
7. Giorgio Nicola fu Alfredo	»	118,125
8. Palladino Giuseppe fu Pasquale	»	117,050
9. Rescigno Francesco fu Giuseppe	»	115,800
10. Modesti Giovanni di Bartolomeo	»	115,475
11. Renzone Raffaele fu Giovanni	»	114,300
12. Pirè Ermanno di Sebastiano	»	114,225
13. Acquaviva Francesco di Giovanni	»	113,600
14. Lopriore Antonio fu Vincenzo	»	113,350

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 febbraio 1956

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data n. 350 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di otto posti di ufficiale sanitario, bandito con decreto prefettizio n. 870 del 20 marzo 1954;

Visto che occorre nominare i vincitori ai posti messi a concorso;

Visto l'art. 37 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti vincitori del concorso bandito il 20 marzo 1954, sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco indicati, sedi da essi richieste in ordine di preferenza, ai sensi dell'art. 37 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

1) Cirillo dott. Francesco: Triggiano-Capurso-Valenzano-Cellamare (consorzio);
2) Martinelli dott. Nicola: Mola di Bari;
3) Marzano dott. Giuseppe: Alberobello-Locorotondo (consorzio);
4) Del Vecchio dott. Salvatore: Polignano a Mare;
5) Carlucci dott. Pasquale: Altamura;
6) Fiore dott. Sante: Noci;
7) Giorgio dott. Nicola: Minervino Murge;
8) Palladino dott. Giuseppe: Spinazzola.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I sunnominati, pena la decadenza, devono assumere servizio entro il 15 marzo 1956 e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 febbraio 1956

Il prefetto: CARTA

(771)

PREFETTURA DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 6239 Div. 3-San. del 23 aprile 1955, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 18351 del 20 agosto 1955, col quale sono state stralciate dal bando di concorso le condotte di Castagnole Monferrato e di Refrancore;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella Provincia, è costituita come appresso:

Presidente:

Rossini dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Cerrito dott. Gregorio, medico provinciale;
Galeone prof. Angelo, libero docente in patologia medica nell'Università di Torino;
Calvi prof. Pier Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Asti;
Marello dott. Gualtiero, medico condotto di Asti.

Segretario

Bombaci dott. Michele, segretario di Prefettura.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Asti, addì 11 febbraio 1956

Il prefetto: QUERCI

(765)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 63841 San. del 23 dicembre 1954, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di Ballabio, Morterone, Cantù (seconda condotta), Carlazzo, Corrido, Val Rezzo, Cusino, Como (terza condotta), Pellio Intelvi, Laino, Ponna, Robbiate, Paderno, Imbersago, Santa Maria Rezzonico, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro, Cavargna, vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 5031-3ª San. del 1° febbraio 1956, con cui si approva la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Accertato che i concorrenti Sileci Rosario, Cacudi Ignazio, Capra Alfio, Viscardi Filippo hanno presentato dichiarazione di « invalido di guerra »;

Letto l'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, che fa obbligo alle Amministrazioni pubbliche di assumere invalidi di guerra nella percentuale di un invalido per ogni dieci posti di organico o frazione, nei concorsi per i posti di gruppo *A* o parificati;

Richiamata la circolare n. 18 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativa all'applicazione delle disposizioni a favore degli invalidi anche nei concorsi per medico condotto, nei Comuni che abbiano una pluralità di condotte sanitarie;

Letta la nota n. 6723 in data 29 dicembre 1955, del comune di Como con la quale si comunica che dei sette posti di medico condotto in organico una è già ricoperta da invalido di guerra;

Letta la nota n. 20654 del 27 dicembre 1955, del comune di Cantù, con la quale si comunica che dei quattro posti di medico condotto in organico nessuno è ricoperto da invalido di guerra;

Attesa l'unicità dei posti di medico condotto per gli altri Comuni interessati al concorso di cui trattasi;

Operante, pertanto, la legge n. 375 solo per la seconda condotta medica di Cantù;

Esaminata la posizione dei quattro concorrenti invalidi di guerra e rilevato dalla documentazione prodotta che il dott. Rosario Sileci è titolare della condotta del secondo reparto del comune di La Spezia, posizione questa confermata dalla prefettura di La Spezia, con nota n. 2534-3ª San. del 3 febbraio 1956;

Ritenuto che il diritto di precedenza accordato agli invalidi di guerra che abbiano conseguita l'idoneità nei pubblici concorsi non sussiste quando l'invalido abbia già una occupazione stabile della stessa natura del posto al quale aspira;

Nè vale richiamare in contrario l'art. 43 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, per l'esecuzione della legge 1950 che, per giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sezione 4ª), 28 settembre 1954, n. 507), non risolve in senso diverso la questione se il diritto di precedenza sussiste quando l'invalido occupa un posto della stessa natura di quello cui aspira:

Beneficiario, quindi, delle surrichiamate disposizioni l'invalido di guerra Cacudi Ignazio, idoneo e secondo dei quattro invalidi di guerra nella graduatoria di merito;

Lette le preferenze segnate dai concorrenti tutti in ordine alle condotte messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I sottosegnati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Urso dott. Rosario: Como (terza condotta);
Cappello dott. Antonio: Robbiate-Paderno-Imbersago;
Bolognini dott. Luigi: Carlazzo-Corrido-Val Rezzo-Cusino;
Collesano dott. Natale: Santa Maria Rezzonico;
Sileci dott. Rosario: San Bartolomeo val Cavargna-San Nazaro-Cavargna;
Malvica dott. Pietro: Ballabio-Morterone;
Belsanti dott. Pietro: Pellio Intelvi-Laino-Ponna;
Cacudi dott. Ignazio (inv.): Cantù (seconda condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 17 febbraio 1956

Il prefetto: BIANCHI

(840)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.